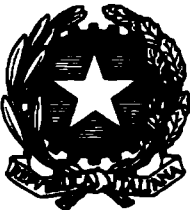


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 settembre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1998, n. 44-116/Leg.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 concernente «Disciplina del settore commerciale della Provincia di Trento» Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/leg concernente «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» ... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 febbraio 1999, n. 1-118/Leg.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 concernente «Disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento» Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 febbraio 1999, n. 2-1/Leg.

Ripartizione degli affari fra gli assessori Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1999, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1999, n. 5.

Bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1997 Pag. 8

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 14.

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 15.

Abrogazione art. 7 della legge regionale 4 novembre 1993, n. 79 «Estinzione del C.R.E. Istituzione della commissione regionale per il settore emotrasfusionale» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 16.

Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei ... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1999, n. 17.

Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale.
Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1999, n. 18.

Contributo straordinario alla «Aerelba S.p.a.» per la sistemazione dell'aeroporto di Marina di Campo nell'Isola d'Elba.
Pag. 17

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1999, n. 19.

Interventi in favore dei toscani all'estero Pag. 18

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 53.**

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente: «Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari», come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale Pag. 30

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1998, n. 44-116/Leg.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 concernente «Disciplina del settore commerciale della Provincia di Trento».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 9 marzo 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984;

Vista la deliberazione della giunta n. 9966 del 7 novembre 1986;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1986, n. 11-35/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14047 del 30 dicembre 1986;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1986, n. 16-40/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6047 del 25 giugno 1987;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 1 luglio 1987, n. 9-49/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14931 del 23 dicembre 1987;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 24 dicembre 1987, 15-55/Leg.;

Vista la deliberazione del presidente della giunta provinciale n. 10128 del 9 settembre 1988;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 14 settembre 1988 n. 8-63/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16374 del 22 dicembre 1988;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1988, n. 13-68/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9073 del 4 agosto 1989;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 10 agosto 1989 n. 10-8/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16412 del 21 dicembre 1989;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1989 n. 15-13/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6012 del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 30 maggio 1990 n. 12-25/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 15756 di data 22 novembre 1991;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1991 n. 21-51/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7399 di data 21 maggio 1992;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 maggio 1992 n. 5-58/Leg.;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1992, n. 22-75/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4336 del 5 aprile 1993;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 15 aprile 1993, n. 7-86/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16965 di data 19 novembre 1993;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1993 n. 23-102/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9618 del 29 luglio 1994;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1994 n. 11-9/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 13456 del 21 ottobre 1994;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1994 15-13/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7172 del 16 giugno 1996;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 21 giugno 1996 n. 10-39/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 11745 del 12 settembre 1996;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di data 20 settembre 1996 n. 13-42/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7579 del 18 luglio 1997;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 1997 n. 15-59/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 12889 del 20 novembre 1998;

Decreta:

di approvare le modifiche ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale (vedi a pag. 19 del *Bollettino ufficiale*).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 28 dicembre 1998

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1999
Registro n. 1, foglio n. 3*

99R0376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/leg concernente «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 16 marzo 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 14116 di data 18 dicembre 1998, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione della modifica al Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti» e successive modificazioni, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento medesimo;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 64 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti»;

Visto il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.;

Decreta

Di emanare le modifiche al regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e successive modificazioni, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 dicembre 1998

ANDREOTTI

ALLEGATO

Art. 1.

Modifica all'art. 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Il comma 8 dell'art. 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente:

«8. I requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento debbono essere riferiti ai Consorzi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 36 della legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese. Allo scopo di verificare l'inesistenza del divieto di cui all'art. 36, comma 4-bis della legge, i consorzi debbono indicare all'atto della richiesta di invito le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara».

Art. 2.

Modifica agli articoli 20, 21 e 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Gli articoli 20, 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 20 (*Dichiarazione dei requisiti*). — 1. In caso di procedura ristretta, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 18 commi 1 e 2 e la dichiarazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono presentate dal concorrente all'atto della formulazione della richiesta di invito. È altresì dichiarata dal concorrente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g) ed h) della legge. Nella dichiarazione deve essere espressamente e distintamente attestata la posizione del concorrente con riguardo a ciascuna delle predette cause di esclusione. In particolare, relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) della legge, deve essere dichiarata la posizione penale del titolare dell'impresa nel caso di impresa individuale, di ciascuno dei soci nel caso di società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza per le società di capitali nonché, per tutti i concorrenti, dei direttori tecnici e degli eventuali procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara; con riguardo alla causa di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, lettera e) della legge, devono essere elencate tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all'impresa con riferimento all'INPS, INAIL ed alla cassa edile. Tali dichiarazioni sono rese dai concorrenti secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

2. In caso di procedura negoziata, il possesso dei requisiti di cui all'art. 18, commi 1 e 2 e la dichiarazione di cui al comma 3 del medesimo articolo nonché l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) della legge, sono richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice nell'invito a formulare offerta e sono dichiarati dal concorrente all'atto della presentazione dell'offerta medesima, con le modalità di cui al comma 3.

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono presentate, anche cumulativamente, dai concorrenti secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. È in facoltà del concorrente produrre, in luogo delle dichiarazioni di cui ai commi 1, e 2, la documentazione prescritta dall'art. 22, atta a comprovare il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle cause di esclusione.

5. La giunta provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 3 della legge, approva appositi facsimile per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 21 (*Documenti*). — 1. Nel caso di procedure ristrette, l'invito a presentare offerta prescrive la produzione da parte di ciascun concorrente della seguente documentazione:

a) offerta, redatta secondo le modalità previste dall'invito in relazione al criterio utilizzato per l'aggiudicazione dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa. L'offerente deve espressamente dichiarare di accettare tutte le clausole di capitolato, di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d'appalto, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;

b) dichiarazione resa, in conformità alle disposizioni dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, con la quale il concorrente attesti di non essere incorso, dalla data della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20, comma 1, nelle cause di esclusione previste dall'art. 35, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) della legge, ovvero, in caso contrario, con la quale il concorrente dichiari, con le modalità previste dal citato art. 20, comma 3, quale sia la propria posizione nei riguardi di ciascuna delle predette cause di esclusione;

c) dichiarazione resa dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, attestante la conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori e degli elaborati progettuali;

d) documentazione comprovante, per lavori di importo superiore a 500 milioni di lire, la costituzione della cauzione provvisoria in uno dei modi previsti dall'art. 34, comma 7 della legge.

2. Nel caso di lavori la cui ubicazione comporti la necessità di adottare particolari modalità organizzative, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere l'effettuazione di apposito sopralluogo alla presenza di un tecnico dell'amministrazione, che rilascia apposita attestazione. Tale attestazione sostituisce la sola dichiarazione relativa alla conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori di cui al comma 1, lettera c).

3. La giunta provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 3 della legge approva appositi facsimile per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti».

Art. 3.

Modifica all'art. 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

2. Il comma 1 dell'art. 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. È sostituito dal seguente:

«1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 18 viene comprovato dall'aggiudicatario nel modo seguente:

2 per la cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta, con la produzione delle copie delle dichiarazioni IVA da parte delle imprese individuali, società di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane oppure dei bilanci con nota di deposito in Tribunale, se trattasi delle società di capitali e degli altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

2 per la cifra d'affari in lavori derivante da attività indiretta, con la produzione di copia dei bilanci, o riclassificazione degli stessi secondo la legge che la prevede, con nota di deposito in Tribunale dei consorzi e delle società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente. La cifra d'affari ed il costo per il personale sono attribuiti all'impresa in proporzione alle quote di partecipazione;

2 per il costo per il personale dipendente, con la produzione di copia dei libri paga e matricola oppure dichiarazione resa nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da un consulente del lavoro abilitato; con la produzione di copia dei bilanci se trattasi di società di capitali e degli altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

2 per l'esecuzione dei lavori nella categoria prevalente, con la presentazione di copia degli appositi certificati rilasciati dal committente, redatti in conformità alle disposizioni vigenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, attestanti che l'esecuzione di lavori è avvenuta regolarmente e con buon esito. Se l'esecuzione ha dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziale, deve essere indicato il loro esito;

2 per la disponibilità di personale dipendente dichiarato ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera a), con la produzione di copia dei libri matricola;

2 per la disponibilità di equipaggiamento tecnico dichiarata ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b) con la produzione di copia del libro degli inventari, ovvero dei contratti atti a dimostrare il titolo della disponibilità da parte dell'impresa dei medesimi equipaggiamenti tecnici;

La corrispondenza delle copie presentate all'Amministrazione da parte della ditta aggiudicataria agli originali viene attestata da parte del legale rappresentante o persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15».

Art. 4.

Modifica all'art. 24 del D.P.C.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

2 Al comma 1 dell'art. 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. Le parole «quindici punti» sono sostituite dalle seguenti: «dieci punti».

2 Il comma 2 dell'art. 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. E sostituito dal seguente:

«2. Sono parimenti considerate anomale ed escluse dalla gara le offerte rimaste in gara a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 1, che presentano una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.».

Art. 5.

Modifica all'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

2 Dopo il comma 6 dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

«6 bis. In relazione a quanto previsto dall'art. 42 della legge la quota parte subappaltabile delle lavorazioni appartenenti alla categoria o categorie prevalenti viene stabilita nel 30 per cento».

Trento, 28 dicembre 1998

ANDREOTTI

*Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1999
Registro n. 1, foglio n. 3*

99R0375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 febbraio 1999, n. 1-118/Leg.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 concernente «Disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 9 marzo 1999)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984;

Vista la deliberazione della giunta n. 9966 del 7 novembre 1986;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1986, n. 11-35/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14047 del 30 dicembre 1986;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1986, n. 16-40/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6047 del 25 giugno 1987;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 1° luglio 1987, n. 9-49/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14931 del 23 dicembre 1987;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 24 dicembre 1987, 15-55/Leg.;

Vista la deliberazione del presidente della giunta provinciale n. 10128 del 9 settembre 1988;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 14 settembre 1988 n. 8-63/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16374 del 22 dicembre 1988;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1988, n. 13-68/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9073 del 4 agosto 1989;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 10 agosto 1989 n. 10-8/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16412 del 21 dicembre 1989;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1989 n. 15-13/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6012 del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 30 maggio 1990 n. 12-25/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 15756 di data 22 novembre 1991;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1991 n. 21-51/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7399 di data 21 maggio 1992;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 maggio 1992 n. 5-58/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 17845 del 14 dicembre 1992;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1992, n. 22-75/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4336 del 5 aprile 1993;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 15 aprile 1993, n. 7-86/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16965 di data 19 novembre 1993;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1993 n. 23-102/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9618 del 29 luglio 1994;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1994 n. 11-9/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 13456 del 21 ottobre 1994;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1994 15-13/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7172 del 16 giugno 1996;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 21 giugno 1996 n. 10-39/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 11745 del 12 settembre 1996;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di data 20 settembre 1996 n. 13-42/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7579 del 18 luglio 1997;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 1997 n. 15-59/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 12889 del 20 novembre 1998;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di data 28 dicembre 1998, n. 44-116/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 703 del 5 febbraio 1999;

Decreta:

di modificare il D.P.G.P. 44-116/Leg. di data 28 dicembre 1998 nel seguente modo:

«Art. 1.

All'articolo 1 le parole «articoli 21, 22 e 23, primo comma e 33 della legge» sono sostituiti dalle parole «articoli 22, 23, primo comma e 33 della legge».

Art. 3.

La lettera c) viene sostituita dalla seguente:

«c) l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso gli impianti preesistenti di distribuzione carburanti in conformità ai requisiti tecnici stabiliti dal Ministero dell'ambiente con proprio decreto;

Art. 4.

Il IV capoverso del comma 1 dell'art. 63 è soppresso».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 16 febbraio 1999

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1999
Registro n. 1, foglio n. 4

99R0377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 febbraio 1999, n. 2-1/Leg.

Ripartizione degli affari fra gli assessori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 9 marzo 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la nota del presidente del consiglio provinciale prot. n. 939 di data 25 febbraio 1999, con la quale si attesta che il consiglio della provincia autonoma di Trento, nella seduta di mercoledì 24 febbraio 1999 ha eletto, a scrutinio segreto, ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e degli articoli 9, 10, e 11 del regolamento interno, i componenti della giunta provinciale nelle persone dei consiglieri:

Lorenzo DELLAI - presidente

Roberto PINTER - Assessore effettivo - sostituto del presidente

Remo ANDREOLLI - Assessore effettivo

Marco BENEDETTI - Assessore effettivo

Oliva BERASI - Assessore effettivo

Sergio CASAGRANDA - Assessore effettivo

Silvano GRISENTI - Assessore effettivo

Mario MAGNANI - Assessore effettivo

Claudio MOLINARI - Assessore effettivo

Sergio MURARO - Assessore effettivo

Dario PALLAORO - Assessore effettivo

Visto l'art. 52 del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Riservatesi le competenze non attribuite espressamente ai singoli assessori,

Decreta

La ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi è determinata come segue:

1) assessore all'urbanistica, fonti energetiche e riforme istituzionali: Roberto PINTER:

urbanistica e piani regolatori;

tutela del paesaggio;

centri storici;

competenze di cui agli articoli 12 e 13 dello Statuto speciale;

utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

riforme istituzionali.

2) Assessore all'artigianato, commercio, lavoro e promozione del Trentino: Remo ANDREOLLI:

artigianato;

commercio;

fiere e mercati, ad esclusione di quanto attribuito all'Assessore all'industria e turismo;

apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

competenza in materia di collocamento e avviamento al lavoro di cui al primo comma dell'art. 10 dello Statuto speciale, nonché funzioni delegate dallo Stato;

interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa e funzioni delegate in materia di cooperazione;

coordinamento attività di promozione del Trentino sui mercati.

3) Assessore all'industria e turismo: Marco **BENEDETTI**:

incremento della produzione industriale, ivi compreso il demanio per il potenziamento industriale;

miniére, cave e torbiere;

turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri di sci e le scuole di sci;

vigilanza sulle aziende di promozione turistica; acque minerali e termali;

linee funiviarie e impianti a fune;

poli fieristici;

riordino delle normative in materia di sostegno all'economia e di promozione della nuova imprenditorialità.

4) Assessore all'ambiente, sport e pari opportunità: Oliva **BERASI**:

tutela dell'ambiente;

interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale;

parchi per la protezione della flora e della fauna;

gestione dei parchi naturali, compreso il Parco dello Stelvio;

demanio idrico e polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua della terza categoria;

utilizzo delle acque pubbliche, ad esclusione di quanto attribuito all'Assessore all'urbanistica, fonti energetiche e riforme istituzionali;

opere idrauliche della terza categoria;

porti lacuali;

attività sportive e ricreative con relativi impianti e attrezzature;

interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna;

interventi riguardanti la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo.

5) Assessore ai lavori pubblici: Sergio **CASAGRANDA**:

viabilità e relativo demanio;

funzioni delegate dallo Stato in materia di viabilità;

lavori pubblici degli enti locali;

opere igienico-sanitarie.

6) Assessore all'edilizia, trasporti ed enti locali: Silvano **GRISENTI**:

edilizia pubblica di competenza della provincia;

edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente da finanziamenti a carattere pubblico comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale esercitano nella provincia con finanziamenti pubblici;

comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, ad eccezione delle linee funiviarie e degli impianti a fune;

funzioni delegate dallo Stato in materia di comunicazioni e trasporti;

finanza locale;

autorizzazioni in materia di finanza locale;

vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, ad eccezione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle aziende di promozione turistica;

vigilanza sugli uffici di conciliazione;

vigilanza e sorveglianza sugli uffici del giudice di pace;

usi civici;

polizia locale;

compensatori, compresa la vigilanza e tutela;

espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

patrimonio e demanio;

affari generali;

coordinamento interventi Interporto e Autostrada del Brennero.

7) Assessore alle politiche sociali e alla salute: Mario **MAGNANI**:

igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

assistenza e beneficenza pubblica;

vigilanza e tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

funzioni delegate in materia di previdenza e assistenza integrativa;

valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale;

disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione;

interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria.

8) Assessore all'istruzione, formazione professionale e cultura: Claudio **MOLINARI**:

asili nido;

scuola materna;

edilizia scolastica, ad esclusione di quanto attribuito all'Assessore all'edilizia, trasporti ed enti locali;

istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

assistenza scolastica ivi compresa l'assistenza universitaria;

funzioni di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590, e coordinamento degli interventi in materia di Università e ricerca scientifica;

addestramento e formazione professionale;

tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

usi e costumi locali e istituzioni culturali, accademie, istituti e musei aventi carattere provinciale, biblioteche, ivi comprese le biblioteche scolastiche;

manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali;

toponomastica;

coordinamento delle politiche a favore dei giovani.

9) Assessore alle politiche comunitarie, emigrazione e cooperazione allo sviluppo: Sergio **MURARO**:

rapporti con l'Unione europea e con gli altri organismi di cooperazione europea e coordinamento degli interventi attuativi delle politiche comunitarie;

cooperazione transfrontaliera;
 cooperazione regionale europea;
 cooperazione interregionale;
 attuazione della legislazione provinciale in materia di emigrazione;
 attuazione della legislazione provinciale in materia di cooperazione allo sviluppo.

10) Assessore all'agricoltura e alla montagna: Dario PALLAORO:

agricoltura, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del Codice civile;

apicoltura;

attuazione della legislazione provinciale in favore dell'agriturismo;

foreste e corpo forestale;

opere di sistemazione idraulica forestale;

demanio idrico e polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua della quarta e quinta categoria;

opere idrauliche della quarta e quinta categoria;

opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;

attuazione della legislazione provinciale in materia di interventi per lo sviluppo delle zone montane.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 26 febbraio 1999

DELLAI

99R0378

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1999, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999).

(Pubblicata nel secondo suppl. straord. al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 6 del 10 febbraio 1999)

(Omissis).

99R0286

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1999, n. 5.

Bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel primo suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 6 del 10 febbraio 1999)

(Omissis).

99R0287

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia*, n. 8, del 24 febbraio 1999)

(Omissis).

99R0343

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 14.

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 9 del 31 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana, in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito» riconosce il diabete mellito come malattia di alto interesse sociale.

2. Per fronteggiare la malattia del diabete mellito la Regione Toscana si propone di attuare interventi rivolti:

a) alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all'adeguata terapia del diabete e delle sue complicanze;

b) alla realizzazione di attività mirate di educazione sanitaria;

c) alla definizione di una organizzazione idonea ad assicurare all'utente un percorso assistenziale certo e coordinato su tutto il territorio regionale;

d) allo sviluppo di azioni sinergiche tra i centri specialistici, la medicina e la pediatria di base e le associazioni di volontariato;

e) al monitoraggio epidemiologico.

3. Le strutture organizzative, nonché gli interventi di loro competenza così come disciplinati dalla legge regionale 30 settembre 1998, n. 72 «Norme sulle procedure e gli strumenti della programmazione sanitaria e sull'organizzazione del servizio sanitario regionale» e dall'azione programmata di cui all'art. 2 della presente legge, erogano agli utenti prestazioni uniformi su tutto il territorio regionale, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e verificando la corrispondente efficacia dei criteri di erogazione delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della patologia della malattia diabetica adulta e pediatrica.

Art. 2.

Disposizioni programmatiche

1. Gli strumenti organizzativi e tecnici finalizzati al raggiungimento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono disciplinati con specifica azione programmata di rilievo regionale da adottare nell'ambito del piano sanitario regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1 «Disciplina sull'organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni» e dell'art. 9 della legge regionale n. 72/1998.

2. La costituzione, composizione e funzioni della commissione regionale per le attività diabetologiche sono disciplinati nell'ambito della specifica azione programmata di cui al comma 1.

Art. 3.

Abrogazioni

1. La legge regionale 12 agosto 1989, n. 49 «Norme concernenti la prevenzione e la cura del diabete mellito» è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 febbraio 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 marzo 1999.

99R0453

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 15.

Abrogazione art. 7 della legge regionale 4 novembre 1993, n. 79 «Estinzione del C.R.E. Istituzione della commissione regionale per il settore emotrasfusionale».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 9 del 31 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazioni

1. L'art. 7 (Commissione regionale) della legge regionale 4 novembre 1993, n. 79 «Estinzione del C.R.E. Istituzione della commissione regionale per il settore emotrasfusionale» è abrogato.

Art. 2.

Commissione regionale per le attività di immunoematologia e medicina trasfusionale

1. L'istituzione, la composizione e le funzioni della commissione regionale per le attività di immunoematologia e medicina trasfusionale sono disciplinati nell'ambito del piano sangue regionale da adottare ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 febbraio 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 marzo 1999.

99R0454

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 16.

Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10
del 31 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati», nonché dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 «legge quadro sulle aree protette» e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 «Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale», disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilità e per l'informazione dei cittadini.

2. La disciplina di cui alla presente legge tiene conto del particolare ruolo delle comunità montane nella materia ivi trattata, secondo i principi di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane».

TITOLO II

RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 2.

Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, non compreso nelle aree di cui alla legge n. 394/1991 ed alla legge regionale n. 49/1995 nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità, senza le autorizzazioni di cui al successivo comma e nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 e all'art. 13.

2. I tipi di autorizzazione sono:

- a) personale;
- b) turistica;
- c) a fini scientifici.

3. Ai soggetti autorizzati è rilasciato un tesserino, conforme al modello approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il tesserino deve essere esibito, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza unitamente ad un documento d'identità. I minori possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

Art. 3.

Raccolta nelle aree protette

1. I regolamenti delle aree di cui alla legge n. 394/1991 ed alla legge regionale n. 49/1995, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 ed all'art. 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge.

2. Gli enti di gestione, sentiti i comuni e le comunità montane, anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei comuni stessi.

Art. 4.

Raccolta nei territori montani

1. Nei territori classificati montani, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, è consentita ai residenti, in possesso dell'autorizzazione personale, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di tre chilogrammi stabilito dall'art. 5 e fino ad un massimo di sei chilogrammi giornalieri.

Art. 5.

Autorizzazione personale

1. L'autorizzazione personale è rilasciata dal comune ai residenti maggiorenni.

2. L'autorizzazione personale è valida, per un periodo di uno o tre anni dalla data del rilascio, su tutto il territorio regionale.

3. L'autorizzazione consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantità giornaliera massima di tre chilogrammi.

Art. 6.

Autorizzazione turistica

1. L'autorizzazione turistica è rilasciata dal comune e da soggetti diversi individuati dal comune stesso, ai maggiorenni.

2. L'autorizzazione turistica è valida, limitatamente al territorio del comune di rilascio e a quello dei comuni confinanti, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l'anno solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annunciate sul tesserino, da parte del titolare, prima dell'inizio della raccolta.

3. L'autorizzazione turistica consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantità massima giornaliera di tre chilogrammi.

4. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare i soggetti di cui al comma 1.

Art. 7.

Autorizzazione per fini scientifici

1. L'autorizzazione per fini scientifici è rilasciata, dietro formale richiesta, dalla Regione e, per i territori di loro competenza, dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, a soggetti, privati o pubblici, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio o la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico.

2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie, le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell'autorizzazione.

Art. 8.

Importi delle autorizzazioni

1. L'importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fini scientifici che sono gratuite, è determinato in:

- a) L. 50.000, pari a Euro 25,82
per le autorizzazioni personali annuali;
- b) L.120.000, pari a Euro 61,97
per le autorizzazioni personali triennali;

- c) L. 7.000, pari a Euro 3,62
per le autorizzazioni turistiche giornaliere;
- d) L. 35.000, pari a Euro 18,08
per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere;

2. Gli importi delle autorizzazioni personali sono ridotti del cinquanta per cento per i residenti nei territori classificati montani.

3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con atto deliberativo, può modificare gli importi di cui al comma 1.

Art. 9.

Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

2. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica.

4. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespito di funghi concresciuti, i limiti giornalieri di cui alla presente legge possono essere superati.

Art. 10.

Convenzioni con enti locali delle regioni confinanti

1. Le comunità montane il cui territorio confina con quello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti confinanti delle altre regioni, apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.

Art. 11.

Raccolta riservata

1. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'art. 20, possono chiedere alla provincia o alla comunità montana, l'autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è a loro riservata, in via esclusiva, nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 e all'art. 13 e senza limitazioni quantitative, la raccolta a fini economici, secondo quanto disposto dai regolamenti locali di cui all'art. 15. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 «Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia e successive modificazioni».

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di condizione atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenazione dell'eco-sistema.

3. L'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata ha validità di cinque anni e può essere rinnovata dietro richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.

5. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti locali di cui all'art. 15, l'autorizzazione viene ritirata e al titolare non potrà essere, rilasciata una nuova autorizzazione, per gli stessi o per altri terreni, prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di ritiro.

Art. 12.

Raccolta a pagamento

1. I coltivatori diretti, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, i soci di cooperative agricole-forestali ed i soggetti di cui alla legge regionale 22 aprile 1998, n. 23 «Misure di aiuto per favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l'agricoltura e di sviluppo al territorio rurale» possono chiedere in concessione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 64/1976 e successive modificazioni, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle.

2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo, devono avere superficie complessiva pari o superiore a 50 ettari e devono essere ricomprese nell'ambito della percentuale di territorio prevista dai regolamenti di cui all'art. 15.

3. Aree di raccolta a pagamento possono essere istituite anche su fondi privati; di tale istituzione è data comunicazione alla provincia o alla comunità montana territorialmente competente.

4. La raccolta dei funghi nelle aree di raccolta a pagamento di cui al presente articolo non è soggetta alle autorizzazioni di cui all'art. 2 e deve svolgersi nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 e all'art. 13.

5. Le autorizzazioni alla costituzione di aree di raccolta a pagamento sono soggette alle norme di cui all'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 13.

Divieti

1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate è vietata la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:

- a) cm 4 per il gruppo *Boletus*;
- b) cm 3 per l'*Hygrophorus marzuolus* (dormiente) e per la *Calocybe gambosa* [*Tricholoma georgii*] (prugnolo).

2. È vietata la raccolta e commercializzazione dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria.

3. È vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;
- c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla regione, dalle province, dalle comunità montane e nelle aree specificatamente interdette dagli stessi enti per motivi selvicolturali;
- d) dal 1° aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.

5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi.

6. La raccolta è infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» con l'eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorché dismesse, e nelle aree industriali.

7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14.

Ulteriori divieti

1. Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree cir-

coscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere o su richiesta delle province, delle comunità montane e dei comuni competenti per territorio.

2. Con le stesse modalità la giunta regionale può inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione.

Art. 15.

Regolamenti locali

1. Al fine di salvaguardare le risorse del territorio le province e, per i territori di loro competenza, le comunità montane, sentiti i comuni e le organizzazioni professionali agricole, predispongono, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, appositi regolamenti.

2. I regolamenti:

a) definiscono i programmi per il miglioramento e la salvaguardia dell'ambiente naturale, ne stabiliscono le modalità di attuazione e gli ambiti territoriali di applicazione con particolare riguardo alle aree costituite ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 12;

b) definiscono, nel limite complessivo del quindici per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale di competenza, le superfici massime complessive che possono essere oggetto di concessioni per la costituzione di aree per la raccolta riservata a fini economici e la raccolta a pagamento;

c) stabiliscono le modalità di tabellazione e di gestione delle aree di raccolta a pagamento istituite sui terreni del patrimonio agricolo-forestale dati in concessione e delle aree di raccolta riservata di cui agli articoli 11 e 12.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono inviati alla giunta regionale perché vengano pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. Le province e le comunità montane provvedono alla più ampia pubblicizzazione dei regolamenti con le modalità di cui all'art. 17, comma 1 della presente legge.

Art. 16.

Dati informativi sulle autorizzazioni

1. Al fine di consentire una migliore gestione della risorsa, anche in funzione del governo del territorio, i comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alle province e alle comunità montane rispettivamente competenti per territorio, il riepilogo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente. Le province e le comunità montane inviano tali riepiloghi alla giunta regionale entro la fine di marzo di ogni anno.

Art. 17.

Informazione

1. La regione, le province, le comunità montane, i comuni, gli enti di gestione dei parchi e gli ispettorati micologici di cui all'art. 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli.

2. La Regione Toscana promuove l'informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell'ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.

TITOLO III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Art. 18.

Requisiti e condizioni per la commercializzazione

1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio, devono essere:

a) suddivisi per specie;

b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;

c) disposti in singolo strato e non pressati;

d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;

e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti;

2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» e successive modificazioni ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto.

Art. 19.

Ispettorati micologici

1. Ciascuna azienda U.S.L., all'interno del dipartimento della prevenzione, istituisce un unico ispettorato micologico che si articola in uno o più centri di controllo micologico pubblico a livello aziendale.

2. Le aziende U.S.L. provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio.

3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 «Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo».

4. La azienda U.S.L. rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai micologi degli ispettorati.

5. I compiti dell'ispettorato micologico sono i seguenti:

a) rilascio delle certificazioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995;

b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo 20; le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla giunta regionale con apposito atto deliberativo;

c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;

d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità, secondo modalità stabilite dall'ispettorato;

e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, con le modalità stabilite dalla giunta regionale con apposito atto deliberativo;

f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa alla individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.

Art. 20.

Idoneità alla identificazione dei funghi

1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 è rilasciato ai maggiorenni dall'azienda U.S.L. in cui è ubicato il comune di residenza del richiedente. In detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalità previste con apposito atto della giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi epigei spontanei per le quali è concessa l'idoneità.

2. Ai fini del rilascio dell'attestato i direttori generali delle aziende U.S.L. nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:

a) due micologi segnalati dall'ispettorato micologico dell'azienda U.S.L. di cui uno con funzioni di presidente;

b) un operatore di vigilanza dell'azienda U.S.L.;

c) un dipendente dell'azienda U.S.L. con funzioni di segretario.

3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'azienda U.S.L.

Art. 21.

Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei

1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie *Boletus edulis*, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti», è soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 da parte dell'ispettorato micologico dell'azienda U.S.L., che verifica a sondaggio, con le modalità indicate dalla giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine, di cui all'art. 20, o dell'attestato di micologo di cui al decreto ministeriale n. 686/1996.

4. L'autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità di cui al comma precedente, o dell'attestato di micologo di cui al decreto ministeriale n. 686/1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attività; la cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al comune competente.

5. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui al comma 2, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.

6. Il commercio dei funghi epigei spontanei può effettuarsi in sede fissa o in forma ambulante; nel caso in cui il commercio venga effettuato in forma ambulante, questa deve essere svolta in apposite aree preventivamente identificate ed indicate dai comuni nei giorni e con gli orari dagli stessi definiti.

7. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale.

8. Al fine di consentire una più efficace funzione di vigilanza, i comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al dipartimento della prevenzione dell'azienda U.S.L. territorialmente competente, l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

Art. 22.

Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui titolare, o suo delegato, non sia in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'art. 20, o dell'attestato di micologo di cui al decreto ministeriale n. 686/1996, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi dell'art. 21 della presente legge o comunque utilizzare prodotti certificati da un micologo di cui al decreto ministeriale n. 686/1996.

TITOLO IV

VIGILANZA

Art. 23.

Accertamento delle infrazioni

1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli agenti del corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia urbana e rurale, le aziende U.S.L., le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie volontarie di cui all'art. 22 terzo comma della legge regionale 8 novembre 1982 n. 82 «Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale», le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998 n. 7 «Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale».

2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'art. 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 «Modifiche al sistema penale», i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione delle autorizzazioni previste dalla presente legge.

Art. 24.

Procedimento sanzionatorio

1. Il comune nel cui territorio è stata commessa l'infrazione è competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed all'introito delle somme riscosse per le violazioni alle disposizioni di cui al Titolo II; la Regione è competente all'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo III.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981 e della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85 «Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie».

3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.

4. Il comune dispone sempre, con l'ordinanza ingiuntiva di pagamento, la confisca dei funghi epigei spontanei sequestrati.

5. Il comune provvede a distruggere i funghi confiscati, redigendo apposito verbale.

Art. 25.

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da L. 50.000 a L. 300.000 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'art. 2 ovvero con autorizzazione scaduta e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'art. 11 e all'art. 12 senza averne titolo;

b) da L. 5.000 a L. 30.000 per il mancato porto dell'autorizzazione, purché venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione;

c) da L. 25.000 a L. 150.000 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;

d) da L. 50.000 a L. 300.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2;

e) da L. 5.000 a L. 30.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3;

f) da L. 5.000 a L. 30.000 per ogni esemplare raccolto di *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso, di *Hygrophorus marzuolus* o *Calocybe gambosa* [*Tricholoma georgii*] con diametro del cappello inferiore a cm 3, di funghi del gruppo *Boletus* con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e comunque con un importo massimo di L. 100.000;

g) da L. 5.000 a L. 30.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3;

h) da L. 50.000 a L. 300.000 per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13, comma 4, salvo sanzioni più severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione;

i) da L. 5.000 a L. 30.000 per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13, commi 5 e 6;

l) da L. 50.000 a L. 300.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 7;

m) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione dei divieti temporanei di cui all'art. 14;

n) da L. 500.000 a L. 3.000.000 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da L. 250.000 a L. 1.500.000 per la violazione delle norme di cui all'art. 18, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

b) da L. 100.000 a L. 600.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 6;

c) da L. 250.000 a L. 1.500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 22.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 26.

Norme finanziarie

1. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni personali alla raccolta sono incamerati direttamente dai comuni i quali trattengono il dieci per cento delle somme introitate. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni trasferiscono il novanta per cento delle somme riscosse alla Regione che provvede a ripartire l'ottanta per cento alle comunità montane e il venti per cento alle province.

2. Dette somme vengono corrisposte per il venticinque per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante settantacinque per cento sulla base della superficie boscata.

3. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni turistiche sono incamerati dai comuni che le rilasciano.

4. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni vengono impiegati, secondo le finalità della presente legge, per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, per l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge.

5. Le province e le comunità montane inviano alla giunta regionale, congiuntamente a quello relativo alle autorizzazioni rilasciate, un riepilogo delle somme introitate nell'anno precedente.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1999, stimati in L. 35.000.000, si fa fronte con le disponibilità del Capitolo 24170 che viene modificato nella declaratoria come segue «Interventi attuazione normativa relativa disciplina raccolta prodotti sottobosco e salvaguardia ambiente naturale (legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 e legge regionale 22 marzo 1999, n. 16).

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1999 sono determinati e trovano copertura con la legge di bilancio.

Art. 27.

Norme transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i direttori generali delle aziende U.S.L. istituiscono gli ispettorati micologici.

2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso della autorizzazione prevista all'art. 21.

3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla legge regionale n. 49/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente legge.

4. I regolamenti e le ordinanze adottate da province, comunità montane e comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della legge regionale n. 82/1982, dalle comunità montane, dalle province e dai comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 64/1976 e successive modificazioni, possono richiedere l'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite all'art. 15.

Art. 28.

Modifiche ed abrogazioni

1. Nella rubrica del titolo III della legge regionale n. 82/1982 sono abrogate le parole «ed ai funghi».

2. All'art. 10, lettera a), della legge regionale n. 82/1982 sono abrogate le parole «i funghi epigei, siano o no essi commestibili».

3. All'art. 11, quarto comma, della legge regionale n. 82/1982 sono abrogate le parole «e dei funghi».

4. All'art. 23, secondo comma, della legge regionale n. 82/1982 sono abrogate le parole «e a chi pone in vendita o commercia funghi con caratteristiche di cui all'art. 17 III comma».

5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della legge regionale n. 82/1982.

Art. 29.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge n. 352/1993 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 febbraio 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 marzo 1999.

99R0456

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1999, n. 17.**Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 31 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I**FINALITÀ E OGGETTI DEGLI INTERVENTI****Art. 1.***Finalità della legge*

1. La Regione Toscana, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e l'attività di collaborazione e partenariato internazionale.

2. A tal fine, sulla base della vigente legislazione statale in materia ed in armonia con gli indirizzi politici nazionali e dell'Unione europea, la Regione Toscana attua, promuove sostiene i progetti e le iniziative che favoriscono:

- a) il processo di integrazione dell'Unione europea;
- b) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea;
- c) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell'Europa e degli altri continenti;
- d) la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, anche nell'ambito di programmi delle organizzazioni internazionali;
- e) la cooperazione umanitaria e di emergenza.

3. Nell'attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell'integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti ai diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli enti locali e della società civile. A tal fine operano il sistema informativo delle attività internazionali di cui all'art. 8 della presente legge, il comitato tecnico-scientifico e la conferenza regionale sulla cooperazione internazionale e le attività di partenariato, di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 2.*Le attività di collaborazione e di partenariato internazionale*

1. Per attività di collaborazione e di partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative e i progetti, perseguiti le finalità di cui alla presente legge, volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità regionali e locali attraverso l'interazione tra territori ed istituzioni di Stati diversi, la stipulazione di gemellaggi, di accordi di collaborazione e di protocolli di intesa.

2. La Regione Toscana:

- a) partecipa e promuove la partecipazione alle attività delle associazioni europee costituite in relazione all'attività dell'Unione europea e del consiglio d'Europa e alle attività delle altre associazioni e delle organizzazioni internazionali;

b) promuove e sostiene i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendo l'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;

c) promuove e sostiene le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali;

d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi e istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee e previa intesa governativa;

e) favorisce le attività di studio, di ricerca, di scambi di esperienze, di informazione e di divulgazione, volte a promuovere l'unità e l'identità europea, l'estensione del concetto di cittadinanza e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;

f) sostiene le associazioni di amicizia con la Toscana all'estero.

Art. 3.*Gli interventi di cooperazione internazionale*

1. Gli interventi di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo sono indirizzati allo sviluppo umano sostenibile su scala locale, al rafforzamento democratico delle istituzioni locali e della società civile, alla ricostruzione e alla riabilitazione in seguito a calamità e conflitti bellici, al rafforzamento dei processi di pace, al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

2. La Regione Toscana indirizza il suo intervento in particolare al supporto delle azioni progettuali che valorizzano le risorse umane disponibili nell'area di intervento, contribuiscano ai processi di sviluppo endogeno, al riequilibrio delle disuguaglianze sociali e alla protezione dell'ambiente, che favoriscano il miglioramento della condizione delle fasce sociali più svantaggiate e la partecipazione delle donne allo sviluppo.

3. La Regione Toscana promuove e sostiene la cooperazione decentrata e non governativa, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società civile toscana, in sintonia con la cooperazione governativa e nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative, e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento.

4. In particolare, le azioni progettuali concernono:

- a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;
- b) l'impiego di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
- c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in loco ed in Toscana, anche al fine di favorire il rientro nei Paesi di origine;
- d) la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- e) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
- f) la promozione di programmi di informazione e di educazione ai temi dello sviluppo umano sostenibile, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali con particolare riguardo ai giovani, tra la Toscana e i Paesi in via di sviluppo.

Art. 4.*Gli interventi di emergenza*

1. La Regione Toscana, pur riconoscendo l'unitarietà degli interventi di cooperazione internazionale e promuovendo la programmazione e il coordinamento degli stessi, destina una parte delle risorse, determinata nel piano regionale di cui all'art. 5, ad una linea di emergenza, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo II della presente legge.

2. Gli interventi di emergenza possono essere costituiti da contributi ai soggetti che organizzano gli aiuti, per soccorsi rivolti a profughi, rifugiati, prigionieri e popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.

3. Il contributo agli interventi di emergenza è disposto con atto della giunta regionale.

4. Il rapporto di attività di cui all'art. 7, quinto comma, dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 5.

Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato

1. Il piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato, con riferimento agli indirizzi nazionali, disciplina unitariamente l'insieme delle attività di rilievo rispetto all'ambito di applicazione della presente legge, articolate geograficamente per paese o aree di interesse interne a un paese.

2. Il piano si compone di tre parti: il dispositivo di piano, il programma finanziario e il disciplinare di attuazione.

3. Il dispositivo di piano contiene, anche con riferimento ai dati forniti dal sistema informativo di cui all'art. 8:

a) riferimenti introduttivi di analisi sull'evoluzione del quadro dei rapporti internazionali, in relazione agli indirizzi politici statali e dell'Unione europea;

b) l'analisi delle prospettive delle politiche regionali e locali in Europa e nel mondo;

c) l'analisi della situazione nei Paesi e nelle aree nelle quali si svolgono i programmi di cooperazione internazionale o le attività di partenariato;

d) la verifica di attività dei programmi di cooperazione e partenariato internazionale già avviati in precedenza da parte di soggetti toscani;

e) la specificazione delle determinazioni programmatiche del programma regionale di sviluppo in materia di cooperazione internazionale e partenariato;

f) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale e del partenariato;

g) i criteri per l'individuazione dei soggetti, enti locali e altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro, da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali;

h) le iniziative e i programmi di iniziativa regionale, con l'individuazione degli obiettivi specifici e dei contenuti degli interventi;

i) i programmi e le iniziative statali ed europei cui la Regione Toscana partecipa.

4. Il programma finanziario contiene:

a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;

b) i criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative e i progetti di interesse regionali e i contributi agli enti locali e altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro;

c) i criteri di ripartizione delle risorse tra progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione umanitaria, progetti e iniziative di partenariato e collaborazione internazionale, interventi di emergenza.

5. Il disciplinare di attuazione contiene:

a) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'amministrazione regionale;

b) le modalità di presentazione delle proposte;

c) i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria;

d) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

Art. 6.

Procedure di formazione del piano regionale

1. La giunta regionale, successivamente alla conferenza regionale sulla cooperazione e il partenariato internazionale di cui all'art. 10, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 9, predispone la proposta di piano entro il 30 giugno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.

2. Il consiglio regionale approva il piano entro il 30 settembre.

3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

Art. 7.

Attuazione del piano regionale

1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale sono svolte dalla giunta regionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dall'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1994 n. 81, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la giunta regionale provvede direttamente o mediante affidamento a enti locali e ad altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.

3. I contributi a progetti e iniziative proposti da soggetti esterni all'amministrazione regionale sono ripartiti in base alle modalità stabilite all'art. 5, quinto comma.

4. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge deve essere assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.

5. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta in attuazione del piano regionale.

Art. 8.

Il sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali

1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all'art. 5 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti toscani.

2. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito della relazione annuale della giunta al consiglio, di cui all'art. 7, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.

TITOLO III

ORGANISMI CONSULTIVI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9.

Comitato tecnico-scientifico

1. È costituito presso la giunta regionale un comitato tecnico-scientifico, con funzione di consulenza, per l'applicazione della presente legge. La giunta regionale si avvale del comitato in particolare per la redazione della prima parte del piano regionale di cui all'art. 5, terzo comma, e per la redazione del rapporto sull'attività svolta di cui all'art. 7, quinto comma.

2. Fanno parte del comitato scientifico:

a) n. 3 dirigenti o funzionari regionali designati dal comitato tecnico della programmazione;

b) n. 7 rappresentanti di università e centri o istituti di ricerca designati dai rispettivi enti;

c) n. 3 esperti di comprovata esperienza nel settore designati dal consiglio regionale.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

4. I componenti del comitato svolgono il loro incarico a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

5. I componenti del comitato durano in carica cinque anni.

6. La segreteria del comitato è assicurata dal competente servizio in materia di attività internazionali.

Art. 10.

Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale e le attività di partenariato

1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, la giunta regionale organizza periodicamente la conferenza regionale sulla cooperazione e il partenariato internazionale, con la collaborazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, ed in particolare gli enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

2. La conferenza è sempre convocata prima della predisposizione da parte della giunta regionale della proposta di piano regionale di cui all'art. 5 e dei suoi aggiornamenti.

Art. 11.

Gruppi di coordinamento

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la giunta regionale convoca periodicamente gruppi di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per il 1999, con la legge di bilancio 1999 (legge regionale 26 gennaio 1999, n. 4) e per gli anni successivi con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Le seguenti leggi regionali sono abrogate:

legge regionale 23 aprile 1988 n. 27 «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea»;

legge regionale 10 ottobre 1990 n. 66 «Interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo»;

legge regionale 22 aprile 1991 n. 14 «Contributi per soccorsi rivolti a profughi, rifugiati, prigionieri e popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni di denutrizioni e di carenze igienico-sanitarie».

Art. 14.

Norma transitoria

1. Relativamente al bando per la presentazione dei progetti già approvati nel corso del 1998 restano valide le procedure stabilite dalla legge regionale 10 ottobre 1990 n. 66 per l'approvazione del relativo piano.

2. I procedimenti amministrativi conseguenti al riparto per aree geografiche dei finanziamenti di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 81 del 1° febbraio 1999 sono portati a termine con le procedure di cui alla legge regionale 22 aprile 1991 n. 14.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 marzo 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 febbraio 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 marzo 1999.

99R0455

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1999, n. 18.

Contributo straordinario alla «Aerelba S.p.a.» per la sistemazione dell'aeroporto di Marina di Campo nell'Isola d'Elba.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 19 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di realizzare il miglioramento dell'assetto infrastrutturale dell'aeroporto di Marina di Campo, nell'Isola d'Elba, è concesso alla società Aerelba S.p.a. un contributo straordinario, fino ad un massimo di L. 1.000.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione dell'aeroporto di Marina di Campo.

2. Con atto della giunta regionale vengono definite le modalità, di concessione e di erogazione del contributo nonché i criteri di rendicontazione dell'utilizzo del contributo medesimo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge è fatto fronte per L. 1.000.000.000 con i fondi di cui al cap. 34040 che viene istituito nel bilancio preventivo del 1998 con la variazione di cui al successivo comma.

2. Allo stato di previsione della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo di competenza e cassa:

in diminuzione: cap. 50060: Fondo programmi di sviluppo (spese di investimento art. 38-87 legge regionale 6 maggio 1977 n. 28) L. 1.000.000.000;

di nuova istituzione: cap. 34040: Contributo straordinario alla società Aer Elba dell'aeroporto di Marina di Campo (legge regionale n.18/1999) L. 1.000.000.000.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 aprile 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 novembre 1998 e vistata dal commissario del Governo il 18 dicembre 1998. Si procede alla promulgazione ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 91/1996, vista la decisione positiva della commissione dell'U.E. in data 30 marzo 1999.

99R0457

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1999, n. 19.

Interventi in favore dei toscani all'estero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 19 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Toscana riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano.

2. La Regione orienta la sua azione nei confronti dei cittadini toscani all'estero in particolare per:

- mantenerne e rafforzarne l'identità culturale;
- favorirne l'integrazione e la promozione sociale e culturale;
- sostenere le associazioni dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti all'estero;
- promuovere la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo gli enti locali e la società civile;
- favorire il raccordo con le attività delle associazioni che in Toscana conservano e sviluppano rapporti con le comunità all'estero;
- promuovere lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione in Toscana.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione valorizza il contributo delle associazioni attive in Toscana ed all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti nei paesi ospitanti.

4. In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.

Art. 2.

Oggetto degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:

- iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana, del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della Toscana;
- interventi di carattere socio-assistenziale, anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno 4 anni di permanenza all'estero;
- attività d'informazione sulla realtà economica, sociale, ambientale e culturale della Toscana, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero, nonché attività di informazione poste in essere dalle associazioni all'estero;
- iniziative volte a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione con interventi formativi, in particolare per i giovani;
- studi e ricerche sulla storia della emigrazione toscana, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni;
- iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione e la promozione e culturale nei paesi di residenza.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

- i cittadini di origine toscana per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
- le associazioni e i gruppi dei toscani all'estero di cui all'art. 4 e i relativi coordinamenti, istituiti ai sensi dell'art. 12;
- i comuni, le province e le comunità montane della Toscana;
- le associazioni operanti in Toscana da almeno quattro anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività all'estero.

2. I cittadini toscani per nascita o residenza appartenenti ad organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) e f).

Art. 4.

Associazioni e gruppi di toscani all'estero

1. Agli effetti della presente legge, sono riconosciute quali associazioni dei toscani all'estero le associazioni costituite da almeno due anni che:

- abbiano un numero di associati non inferiore a 50, di cui la maggioranza di origine toscana;
- operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;
- abbiano svolto nei due anni precedenti un'attività documentata in favore delle collettività all'estero.

2. Le associazioni dei giovani toscani all'estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a 28 anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1, lettera a), purché il numero degli associati non sia inferiore a 10.

3. Qualora nell'area di riferimento non vi siano associazioni di toscani all'estero, possono essere riconosciuti gruppi di toscani, anche se inseriti in circoli o associazioni italiane o locali, purché tali associazioni siano costituite nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) e c).

4. La giunta regionale, sentito il comitato direttivo dei toscani all'estero di cui all'art. 10, riconosce le associazioni ed i gruppi, accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti e provvede alla revoca del riconoscimento.

5. È istituito, presso il comitato direttivo dei toscani all'estero di cui all'art. 10, un albo di toscani e loro famiglie o loro discendenti che, non essendo in grado di costituire od aderire ad una associazione, intendono mantenere un rapporto con la Regione e favorirne la conoscenza nella comunità in cui vivono.

Art. 5.

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali

1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II della presente legge, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:

a) lire duecentomila, pari a 103,29 Euro, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;

b) lire quattrocentomila, pari a 206,58 Euro, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.

3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT.

4. I comuni danno comunicazione agli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.

5. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

6. La giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6.

Piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero

1. Il piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero disciplina unitariamente l'insieme delle attività di rilievo rispetto all'ambito di applicazione della presente legge e comprende un dispositivo di piano, un programma finanziario e un disciplinare di attuazione.

2. Il dispositivo di piano contiene:

a) riferimenti introduttivi di analisi sulla situazione delle comunità toscane all'estero;

b) la verifica di attività avviate in precedenza da parte di soggetti toscani nell'ambito dei programmi di intervento in favore dei toscani all'estero;

c) la specificazione delle determinazioni programmatiche recate in materia dal programma regionale di sviluppo;

d) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;

e) le tipologie di intervento;

f) le iniziative e i progetti di interesse regionale, con l'indicazione degli obiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi coinvolti.

3. Il programma finanziario contiene:

a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;

b) le quote da riservare alle iniziative e ai progetti di interesse regionale;

c) i criteri di ripartizione delle risorse per tipologie d'intervento;

d) le quote minime di compartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari dei contributi.

4. Il disciplinare di attuazione contiene:

a) le modalità ed i termini di presentazione delle proposte;

b) i criteri di valutazione preventiva degli interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati;

c) le ipotesi di revoca e di decadenza;

d) le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.

Art. 7.

Procedure di formazione del piano regionale

1. La giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dal consiglio dei toscani all'estero di cui all'art. 9, predispone la proposta di piano entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello d'inizio del periodo di riferimento.

2. Il consiglio regionale approva il piano entro il 31 dicembre successivo.

3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente dalla giunta regionale in relazione alle disponibilità di bilancio.

Art. 8.

Procedure di attuazione del piano regionale

1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale sono svolte dalla giunta regionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dall'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione di progetti di interesse regionale la giunta regionale provvede direttamente o mediante affidamento a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.

3. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio un rapporto sull'attività svolta in attuazione del piano regionale.

TITOLO III

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULENZA

Art. 9.

Consiglio dei toscani all'estero

1. È istituito il consiglio dei toscani all'estero, con la finalità di garantire un'ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

2. Il consiglio, composto dai rappresentanti di tutte le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 4 e dai componenti del comitato direttivo di cui all'art. 10, è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e dura in carica per l'intera legislatura.

3. I componenti del consiglio sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

4. Il consiglio si riunisce di regola ogni tre anni, ed elabora gli indirizzi generali dell'attività in favore delle comunità all'estero ai fini della predisposizione del piano regionale di cui all'art. 6.

Art. 10.

Comitato direttivo dei toscani all'estero

1. È istituito il comitato direttivo dei toscani all'estero, con funzioni di:

a) proposizione e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani all'estero e loro famiglie;

b) formulazione di indirizzi per l'aggiornamento annuale del programma finanziario di cui all'art. 6 comma 3.

2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

a) diciannove rappresentanti eletti dai coordinamenti continentali di cui all'art. 12, distribuiti come segue:

1) n. 5 per l'Europa;

2) n. 7 per l'America del Sud;

- 3) n. 4 per l'America del Nord;
- 4) n. 2 per l'Australia;
- 5) n. 1 per il Sud Africa;
- b) i coordinatori continentali;
- c) un rappresentante, per ciascun coordinamento, dei giovani toscani all'estero;
- d) sette membri designati d'intesa tra loro dalle associazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio della Regione Toscana e che operino con continuità e specificità da almeno cinque anni per conservare e sviluppare rapporti con le comunità toscane all'estero;
- e) un rappresentante dell'unione regionale delle province toscane;
- f) un rappresentante della sezione regionale ANCI;
- g) un rappresentante della sezione regionale dell'UNCEM;
- h) tre rappresentanti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa fra loro;
- i) quattro rappresentanti designati dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all'estero e le loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;
- l) un rappresentante delle organizzazioni del tempo libero che operano a livello regionale, designato d'intesa tra loro.

3. I componenti del comitato direttivo sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni indicate al comma 2.

4. A tal fine il presidente della giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa richiesta fissando il termine, non inferiore ai 30 giorni per l'Italia e 60 per l'estero, entro il quale le designazioni devono pervenire.

5. In caso di mancate designazioni entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata raggiunta la prevista intesa, il presidente della giunta regionale provvede comunque alla costituzione del comitato se sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni.

6. Il comitato direttivo è nominato dalla giunta regionale di norma entro 120 giorni dal suo insediamento e dura in carica per l'intera legislatura.

7. Il comitato direttivo si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 11.

Ufficio di presidenza

1. Il comitato direttivo dei toscani all'estero costituisce al suo interno l'ufficio di presidenza, cui sono affidati i seguenti compiti:

- a) predisposizione degli atti da porre all'approvazione del comitato direttivo e del consiglio dei toscani all'estero;
- b) adozione di decisioni urgenti di competenza del comitato direttivo, su delega di quest'ultimo;
- c) collaborazione alla realizzazione degli interventi programmati dalla Regione;
- d) cura dei rapporti con i coordinamenti, le associazioni, i gruppi dei toscani all'estero per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge;
- e) cura dei rapporti con le associazioni in Italia, con i competenti organi nazionali, con gli enti locali toscani e con altre consultazioni regionali, anche al fine di coordinare gli interventi e predisporre proposte di iniziative comuni.

2. L'ufficio di presidenza è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

- a) due vice presidenti, di cui uno residente all'estero, scelti per elezione;

b) sette membri scelti per elezione, di cui almeno due tra rappresentanti dei toscani residenti all'estero ed uno tra i rappresentanti dei giovani toscani di cui all'art. 10, comma 2, lettera c);

c) i coordinatori continentali.

3. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio, del comitato direttivo e dell'ufficio di presidenza, stabilendone l'ordine dei lavori.

4. Uno dei due vice presidenti svolge, su delega del presidente, funzioni vicarie e cura le attività del consiglio, del comitato direttivo dei toscani all'estero e dell'ufficio di presidenza.

Art. 12.

Coordinamenti continentali

1. La giunta regionale, su proposta del comitato direttivo dei toscani all'estero, riconosce i coordinamenti continentali o per aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

- a) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di competenza;
- b) stimolare la costituzione di nuove associazioni o gruppi di toscani;
- c) eleggere i propri rappresentanti nel comitato direttivo dei toscani all'estero, secondo quanto stabilito dall'art. 10;
- d) curare i rapporti con il consiglio, il comitato direttivo e l'ufficio di presidenza dei toscani all'estero.

2. Ogni coordinamento, presieduto da un coordinatore continentale, deve dotarsi di uno statuto che garantisca criteri di gestione democratica dell'organismo e la pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'art. 4 comprese nell'area di fermento, o da loro delegati.

3. In caso di violazione dello statuto o di sopravvenuta perdita di rappresentatività delle associazioni che compongono il coordinamento, la giunta regionale, su proposta del comitato direttivo dei toscani all'estero, dispone la revoca del riconoscimento e delle attività affidate.

Art. 13.

Indennità

1. Ai componenti degli organismi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, è riconosciuto il trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione ad iniziative ed a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del presidente del comitato direttivo dei toscani all'estero.

2. Al vice presidente vicario dell'ufficio di presidenza è corrisposta una indennità mensile lorda pari al 15% dell'indennità spettante ai consiglieri regionali; al secondo vice presidente l'indennità spetta nella misura lorda del 10% dell'indennità dei consiglieri regionali.

Art. 14.

Comitato scientifico

1. È costituito un comitato scientifico con funzioni di consulenza per i progetti e le iniziative culturali oggetto della presente legge.

2. Il comitato è composto di numero sette esperti di comprovata esperienza nel settore di cui tre designati dal consiglio regionale.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.

4. Ai componenti del comitato è corrisposta una indennità di presenza la cui misura è definita con deliberazione della giunta regionale in analogia a quanto previsto per gli organismi operanti nella regione. Ai medesimi spettano inoltre i rimborsi delle spese di trasferta determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

Art. 15.

Attività amministrative e di supporto

1. Le attività amministrative e di segreteria connesse all'attività degli organismi di cui al presente titolo sono assicurate dalla struttura della giunta regionale competente in materia di attività internazionali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1999 con i fondi stanziati in bilancio sui capitoli 00845 e 17040. Le declaratorie sono modificate come appresso indicato:

cap. 00845 «Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali (legge regionale 9 aprile 1999, n. 19)»;

cap. 17040 «Interventi in favore dei toscani all'estero (legge regionale 9 aprile 1999, n. 19)».

2. I rimborsi spese e le competenze dovuti agli organismi di cui al titolo III trovano copertura sul cap. 00720 del bilancio 1999.

3. Per gli anni successivi al 1999 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 17.

Abrogazioni

1. La legge regionale 19 marzo 1990, n. 16 «Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali», la legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 «Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie», la legge regionale 16 dicembre 1993, n. 95 «Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1990 n. 17 - Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie» e la legge regionale 5 giugno 1998, n. 27 «Legge regionale 19 marzo 1990 n. 17 "Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie". Modifiche ed integrazioni» e successive modificazioni, sono abrogate, fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Norma transitoria

1. In prima applicazione della presente legge la proposta di piano regionale è presentata dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio dei toscani all'estero di cui all'art. 9 ed è approvata dal consiglio regionale entro i sessanta giorni successivi.

2. La consulta regionale dei toscani all'estero ed il comitato esecutivo di cui alla legge regionale 19 marzo 1990, n. 17, assumono rispettivamente le funzioni del comitato direttivo dei toscani all'estero e dell'ufficio di presidenza e restano in carica sino alla conclusione della presente legislatura.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 aprile 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 marzo 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° aprile 1999.

99R0458

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 53.

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, al fine di garantire:

- a) la creazione di un sistema organico che consenta unitarietà d'azione nella difesa del suolo;
- b) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi, naturali ed antropici;
- c) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
- d) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
- e) la tutela degli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti nel proprio territorio.

3. La Regione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 183/1989, promuove le attività conoscitive necessarie alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Oggetto della legge

1. La presente legge detta norme per la realizzazione, la gestione e la manutenzione in attuazione delle previsioni dei piani e programmi di cui al capo III; delle seguenti opere, finalizzate alla difesa del suolo, di competenza regionale secondo quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge n. 183/1989 e dal decreto legislativo n. 112/1998:

- a) opere idrauliche;
- b) opere ed impianti di bonifica;
- c) opere di forestazione protettiva;
- d) opere di consolidamento e difesa degli abitati;
- e) opere di difesa delle coste.

Art. 3.*Opere idrauliche*

1. Le opere idrauliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si suddividono in:

a) opere idrauliche dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2, a cui si provvede a totale carico della Regione e finalizzate a:

- 1) difesa degli abitati dalle inondazioni;
- 2) protezione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale;
- 3) sistemazione idrogeologica di alvei dissestati ai fini della salvaguardia di rilevanti interessi regionali;
- 4) rinaturazione degli alvei fluviali e mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione;

b) altre opere idrauliche, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione regionale a norma del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

2. La giunta regionale provvede alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), con propria deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale della Regione (Bollettino ufficiale della Regione)*.

3. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze fissate negli articoli 8 e 9, provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, lettera a), secondo le modalità stabilite nella presente legge.

4. Le opere di cui al comma 1, lettera b), sono eseguite a cura e spese dei soggetti interessati, ai quali fa carico il pagamento dei canoni e degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria stabiliti dai disciplinari di cui all'art. 12, comma 8.

Art. 4.*Opere di bonifica*

1. Le opere e gli impianti di bonifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), si suddividono in:

a) opere ed impianti di bonifica diretti alla protezione dei territori soggetti ad esondazione dei corsi d'acqua o con difficoltà di scolo naturale, e dichiarati di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2, a cui si provvede a totale carico della Regione. Possono essere dichiarate di preminente interesse regionale le seguenti categorie di opere:

- 1) opere di regolazione di bacini collinari e montani influenti;
- 2) canali delle acque alte;
- 3) canali delle acque medie;
- 4) principali canalizzazioni delle acque basse;
- 5) impianti idrovori e manufatti connessi;
- 6) collettori emissari;

b) altre opere di bonifica, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione regionale ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

2. Le opere e gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono dichiarati di preminente interesse regionale con la delibera di cui all'art. 3, comma 2.

3. Le province, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, lettera a), secondo le modalità stabilite nella presente legge.

4. Le opere di cui al comma 1, lettera b), sono eseguite a cura e spese dei soggetti interessati, ai quali fanno carico il pagamento dei canoni e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria stabiliti dai disciplinari di cui all'art. 12, comma 8.

Art. 5.*Opere di forestazione protettiva*

1. Gli interventi di forestazione protettiva, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), hanno ad oggetto:

- a) opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti:
- 1) interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento;

2) interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento;

b) opere di miglioramento, avviamento ad alto fusto, cure colturali o di manutenzione dei boschi;

c) opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;

d) opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

e) opere per la realizzazione di piste forestali ad esclusivo servizio della esecuzione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. La giunta regionale, su proposta degli assessorati competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le autorità di bacino, le province e le comunità montane territorialmente competenti, individua, con apposita deliberazione, le aree che, per le esigenze di difesa del suolo, devono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1.

3. Alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, provvedono, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera c) e 11, le province e, con riferimento al proprio territorio, le comunità montane o direttamente o attraverso apposita convenzione da stipularsi con i privati interessati.

Art. 6.*Opere di consolidamento e difesa degli abitati*

1. Le opere di difesa degli abitati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dichiarati da consolidare dalla legge 9 luglio 1908, n. 445 o quelle previste dai piani di bacino, sono finalizzate alla salvaguardia degli abitati minacciati da frane o movimenti di dissesto e consistono in interventi di sistemazione idrogeologica a protezione degli abitati stessi.

2. Fra le opere di cui al comma 1, non rientrano gli interventi volti alla ristrutturazione di singoli edifici e di infrastrutture pubbliche o private, né i lavori di riparazione di strade.

3. Alla realizzazione delle opere di cui al comma 1 provvedono i comuni ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), n. 1.

Art. 7.*Opere di difesa delle coste*

1. Le opere di difesa delle coste, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), hanno ad oggetto:

a) la protezione di abitati e di importanti infrastrutture costiere;

b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali;

c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge e ricostituzione degli habitat acquatici in prossimità delle coste.

3. I progetti d'intervento sono predisposti sulla base di idonee misure del moto ondoso, di studi sulla natura geologica e stratigrafica della costa e sull'habitat costiero e di previsioni sulla evoluzione dei processi litoranei.

Capo II**ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI NELLE MATERIE DI DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE****Art. 8.***Funzioni della Regione*

1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione si riserva, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative concernenti:

a) le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell'art. 13, comma 2, nonché l'adozione del piano di risanamento delle acque;

- b) l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali;
- c) le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali;
- d) il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione degli obiettivi programmatici;
- e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni conferite.

2. In materia di difesa del suolo, sono, altresì, riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative non conferite agli enti locali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 e, in particolare, quelle concernenti:

a) le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, individuate con apposita deliberazione della giunta regionale. In tali ambiti, la Regione svolge anche le funzioni relative a:

1) il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'art. 31;

2) la polizia idraulica, i servizi di piena e di pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri previsti dal regio decreto n. 523/1904 e dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

3) la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

4) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

5) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

b) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

c) la realizzazione delle opere di difesa delle coste di cui all'art. 7;

d) il vincolo idrogeologico, salvo quanto stabilito nell'art. 9, comma 1, lettera g) e 10, comma 1, lettera b).

3. In materia di risorse idriche sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, anche con riferimento al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi, in deroga alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, nonché le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36;

b) l'aggiornamento e le variazioni del piano regolatore generale degli acquedotti fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della legge 36/1994;

c) le concessioni di grandi derivazioni per l'utilizzo di acque pubbliche, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 29, comma 3, e dell'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;

d) la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi; fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

e) la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 112/1998;

f) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti;

g) la delimitazione, su proposta delle province, delle zone in cui è ammesso lo smaltimento dei liquami nel suolo e nel sottosuolo;

h) il rilevamento e l'organizzazione a livello regionale dei dati necessari per l'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, relativi alle qualità e tipologie dei corpi idrici ed agli usi diretti ed indiretti in atto, al numero degli scarichi ed alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del citato decreto.

Art. 9.

Funzioni delle Province

1. In materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 8;

b) le opere di bonifica;

c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;

d) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal regio decreto n. 523/1904, nonché le funzioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo;

e) gli sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore a 15 metri e determinanti un invaso inferiore ad un milione di metri cubi;

f) la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico relativi a:

1) nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine;

2) muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri;

3) linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture;

4) sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio;

5) sistemazione di terreni e creazione a sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale;

6) apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco;

7) vivai, rimboschimenti e ricostruzioni boschive.

2. In materia di tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche:

a) sono attribuite alle province, oltre alle funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, le funzioni amministrative concernenti:

1) il rilevamento, catasto, autorizzazione e controllo in materia di scarichi nelle acque, nel suolo e nel sottosuolo, ivi compresi gli scarichi industriali di cui al decreto legislativo n. 133/1992, con esclusione degli scarichi di competenza della Regione ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a) e dei comuni ai sensi dell'art. 10, comma 2;

2) la raccolta dei dati da trasmettere alla Regione, relativi al numero degli scarichi ed alle tipologie degli impianti industriali interessati, alle autorizzazioni rilasciate o rinnovate, ai risultati del controllo dell'ambiente interessato dagli scarichi;

3) il monitoraggio delle acque di fognatura;

4) l'individuazione e la proposta di delimitazione delle zone in cui è ammesso lo smaltimento dei liquami nel suolo e nel sottosuolo;

b) sono delegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'art. 8, comma 3. Sono delegate, in particolare, quelle concernenti:

1) le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche;

2) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica;

3) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;

4) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale.

3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi.

Art. 10.

Funzioni dei comuni

1. In materia di difesa del suolo:

a) sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

1) le opere di consolidamento e difesa dei centri abitati;

2) i sistemi di opere di bonifica ad esclusivo servizio delle zone urbanizzate, individuati e trasferiti dalla giunta regionale, sentite le province interessate, con apposita deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR;

b) sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico, relativi a:

1) acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture;

2) tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kw;

3) muri di sostegno inferiori a 100 centimetri e recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno o di cemento fino a 200 centimetri;

4) interventi di manutenzione di opere che non comportino modifiche alle opere stesse o al territorio circostante;

5) ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie;

6) messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e pubblicitari;

7) realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale, quando non sia prevista movimentazione di terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente;

8) realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali e similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate opere di regolazione idrica.

2. In materia di tutela delle risorse idriche sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura con esclusione degli scarichi industriali di cui al decreto legislativo n. 133/1992, nonché il controllo sugli scarichi stessi;

b) l'autorizzazione degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo degli insediamenti civili di consistenza inferiore a cinquanta vani e cinquemila metri cubi, che insistono in aree sprovviste di fognature o di impianti di depurazione, ove il rapporto tra la cubatura complessiva e la superficie è inferiore a 0,4 metri cubi/metri quadri, derivanti esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da acque meteoriche nonché il controllo degli scarichi stessi.

Art. 11.

Funzioni delle comunità montane

1. Nelle materie oggetto della presente legge, sono delegate alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale, le funzioni amministrative concernenti le opere di cui all'art. 5, comma 1.

2. Alle comunità montane sono, altresì, subdelegate, di norma, da parte delle province, le funzioni amministrative relative a:

a) la sistemazione idraulico-forestale e idrogeologica del territorio montano;

b) la bonifica montana.

Art. 12.

Modalità di esercizio delle funzioni conferite

1. L'approvazione dei progetti inerenti alle opere di difesa del suolo di competenza delle province è effettuata dalle province stesse, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture (CTCR), istituito con legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni. Il parere del CTCR è obbligatorio per i progetti di importo superiore a quello stabilito con apposita deliberazione della giunta regionale.

2. I pareri di cui al comma 1 sono espressi nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

3. Le province provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 34.

4. Le province provvedono alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di cui all'art. 9, comma 3, mediante affidamento ai consorzi di bonifica, sulla base di convenzioni di gestione, stipulate ai sensi dell'art. 35, che definiscono gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi che devono essere assicurati, e garantiscono la remunerazione attraverso la contribuzione.

5. In caso di soppressione di consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, come modificato dalla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 le province, previa stipula della convenzione di gestione di cui all'art. 35, possono provvedere alla gestione delle opere e degli impianti per ciò che riguarda le opere di cui al comma 3, mediante affidamento ai consorzi di bonifica limitrofi o, all'agenzia regionale per la difesa del suolo di cui all'art. 19 e, per ciò che riguarda la gestione degli impianti di cui al comma 4, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 6/1996.

6. Le province provvedono al censimento, all'autorizzazione ed alla effettuazione dei controlli sulle opere di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), sulla base delle apposite direttive emanate dalla giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR.

7. Le direttive regionali di cui al comma 6, prevedono anche le modalità di gestione delle opere di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), di presentazione ed approvazione dei progetti e di collaudo delle stesse.

8. Le autorizzazioni relative alle opere idrauliche di cui al regio decreto n. 523/1904, quelle relative alle opere di bonifica di cui al regio decreto n. 368/1904, sono rilasciate dalla provincia previa stipula di appositi disciplinari che stabiliscono le modalità di esecuzione, gli obblighi con riferimento specifico alle attività di manutenzione, le garanzie, ed i canoni.

9. I disciplinari indicati al comma 8 sono redatti sulla base di un apposito disciplinare-tipo approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

10. I comuni provvedono alla gestione ed al mantenimento delle opere di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) n. 2) nell'ambito del servizio idrico integrato, con le modalità previste dalla legge regionale n. 6/1996;

11. Nel caso in cui i comuni, trascorsi sei mesi dalla data di esecuzione della deliberazione prevista dall'art. 10, comma 1, lettera a), n. 2), non provvedano alla presa in carico delle opere trasferite, la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente.

Capo III

ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 13.

Attività di pianificazione e programmazione

1. Le attività di pianificazione e programmazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'art. 1 riguardano:

a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con interventi idraulici, di forestazione, di bonifica, di ripristino ambientale e di sistematica manutenzione;

b) la tutela, la sistemazione e la regolazione dei corpi idrici, anche ai fini della navigazione interna, nonché la difesa dei territori dalle inondazioni e dagli allagamenti;

c) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative e quantitative atte a garantire gli usi programmati delle risorse idriche ed a salvaguardare le caratteristiche biotiche degli ecosistemi;

d) la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili; nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;

e) il contenimento dei fenomeni di ingressione delle acque marine nelle falde idriche anche mediante ripristino delle situazioni di equilibrio delle falde sotterranee;

f) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine, la tutela e la ricostituzione degli ambienti dunari litoranei e degli habitat costieri, nonché il ripascimento degli arenili;

g) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee che assicurino il mantenimento del minimo deflusso costante vitale nei corpi idrici interessati;

h) la conservazione ed il miglioramento quantitativo e qualitativo degli ecosistemi forestali.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 183/1989 e dall'art. 14 della presente legge, le attività di pianificazione e programmazione di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39.

Art. 14.

Consulte del bacino del Tevere e del bacino del Liri-Garigliano

1. La Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 183/1989, collabora all'elaborazione dei progetti dei piani dei bacini di rilievo nazionale del Tevere e del Liri Garigliano.

2. Al fine di consentire, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 183/1989, la partecipazione degli enti locali alla pianificazione dei bacini di rilievo nazionale sono istituite la consulta del bacino del Tevere e la consulta del bacino del Liri-Garigliano, con compiti propositivi e di supporto alla Regione per l'attività di cui al comma 1.

3. Le consulte previste dal comma 2 sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e sono composte dagli Assessori regionali competenti in materia di ambiente, di agricoltura, di urbanistica e dai presidenti delle province territorialmente interessate o loro delegati. Della consulta di bacino del Tevere fa parte anche il sindaco del comune di Roma o un suo delegato.

4. Alla convocazione delle consulte di cui al comma 2 provvede l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, anche su richiesta di uno dei componenti.

5. Le funzioni di segreteria delle consulte di cui al comma 2 sono assicurate dalle strutture dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.

Capo IV

SERVIZI REGIONALI

Art. 15.

Strutture regionali

1. Allo scopo di esercitare, con la necessaria omogeneità, competenza ed efficacia, le funzioni tecniche ed operative finalizzate alla salvaguardia ed al governo del territorio, la Regione, assicura, attraverso le proprie strutture organizzative, il raccordo e l'integrazione operativa dei diversi organismi che, a livello regionale e locale, si occupano della difesa del suolo, curando, in particolare, l'organizzazione e gestione del sistema informativo di cui all'art. 16, la formazione, aggiornamento e conservazione del registro di cui all'art. 17 nonché il controllo dei fattori influenti sulla dinamica dei litorali regionali ai sensi dell'art. 18.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale provvede, con le modalità previste dalla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, ad organizzare le strutture regionali assicurando il raggruppamento delle strutture e del personale preposti alla bonifica, all'irrigazione ed al controllo degli atti dei consorzi di bonifica con quelle della difesa del suolo.

Art. 16.

Sistema informativo della difesa del suolo

1. Le strutture regionali provvedono all'organizzazione ed alla gestione del sistema informativo regionale della difesa del suolo, assicurando il necessario coordinamento con le autorità di bacino ed i servizi tecnici nazionali.

2. Il sistema informativo della difesa del suolo raccoglie, organizza ed elabora i dati relativi alle attività ed alle opere inerenti alle finalità e all'applicazione della presente legge in coordinamento ed

interconnessione con le altre componenti del sistema informativo regionale ed in particolare con il sistema informativo regionale ambientale ed il sistema informativo territoriale regionale.

3. Le province, le comunità montane i comuni e gli altri enti operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge trasmettono i dati e le informazioni necessari per l'implementazione del sistema informativo regionale della difesa del suolo e consentono l'accesso ai propri sistemi informativi.

4. Le strutture regionali assicurano il libero accesso al sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.

Art. 17.

Registro delle opere di difesa del suolo

1. Al fine di organizzare un efficace servizio di manutenzione viene costituito il registro delle opere di difesa del suolo sul quale vengono annotate, per ogni singola opera, le finalità, le caratteristiche e le modalità tecniche di esercizio, il soggetto realizzatore, il soggetto responsabile dell'attività manutenzione e le modalità di svolgimento e controllo della medesima.

2. Alla formazione, conservazione ed aggiornamento del registro di cui al comma 1 provvedono le strutture regionali, sulla base di apposite direttive emanate dalla giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito del registro di cui al comma 1 e per assicurare un migliore quadro conoscitivo sulla consistenza e sullo stato del patrimonio boschivo, vengono raccolte ed organizzate le informazioni relative alla localizzazione, tipologia, fisionomia, destinazione e gestione dei boschi.

4. Per i fini di cui al comma 1, gli enti locali competenti alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo, comunicano periodicamente alle strutture regionali i dati relativi alle opere di propria competenza.

Art. 18.

Osservatorio regionale dei litorali

1. Nell'ambito delle strutture organizzative regionali, è costituito l'osservatorio regionale dei litorali con il compito specifico di controllare i fattori influenti sulla dinamica dei litorali regionali e di realizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi autorizzati.

2. L'osservatorio regionale dei litorali opera in stretto collegamento con le autorità di bacino ed i servizi tecnici nazionali ed ha, in particolare, il compito di assicurare:

a) la costituzione di una rete di capisaldi sulla fascia costiera e lungo i principali corsi d'acqua cui riferire rilievi periodici;

b) il rilevamento del trasporto solido fluviale dei principali corsi d'acqua che sfociano nel mare Tirreno;

c) il rilevamento continuo delle condizioni meteomarine presenti al largo e sottocosta;

d) il controllo delle caratteristiche qualitative dei sedimenti superficiali e delle acque di fondo nella zona costiera;

e) il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee al fine di controllare i fenomeni di intrusione salina;

f) l'individuazione di cave di prestito e corpi sedimentari sottomarini utilizzabili quali possibili fonti di approvvigionamento per il ripascimento artificiale.

Capo V

AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Art. 19.

Agenzia regionale per la difesa del suolo

1. Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, è istituita l'agenzia regionale per la difesa del suolo, di seguito denominata ARDIS, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'ARDIS svolge attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche relative alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo di competenza regionale

ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera a), ed alla realizzazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera b) conformandosi agli indirizzi programmatici ed alle direttive della Regione. All'ARDIS possono essere affidati, altresì, previa stipula di apposite convenzioni, ulteriori compiti attinenti la difesa del suolo da parte della Regione, degli enti locali o di altre strutture pubbliche.

Art. 20.

Organi

1. Sono organi dell'ARDIS:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori.

Art. 21

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo e nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARDIS ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva.

3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'ARDIS e, in particolare:

- a) all'adozione dello statuto;
- b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, ivi compresi quelli di amministrazione e contabilità;
- c) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;
- d) all'adozione del programma annuale di attività;
- e) all'adozione della pianta organica del personale;
- f) all'articolazione delle strutture tecniche e amministrative e al conferimento ai dirigenti degli incarichi di direzione delle strutture tecniche ed amministrative;
- g) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli nonché alla verifica dei risultati di gestione.

4. Il direttore generale presenta alla giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto, compresa la risoluzione in caso di decadenza dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di quelli spettanti ai dirigenti delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa.

6. Il consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

7. In fase di prima attuazione, il direttore generale è nominato entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della giunta regionale del provvedimento di cui al comma 5.

Art. 22.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla giunta regionale scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il proprio presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARDIS. In particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al direttore generale che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

4. Il collegio dei revisori trasmette, altresì, alla giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARDIS.

5. Al presidente ed agli altri componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari, rispettivamente, al quindici ed al dieci per cento del compenso spettante al direttore generale, nonché il trattamento di missione, pari a quello previsto per i dirigenti regionali, qualora, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'agenzia.

Art. 23.

Statuto

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale adotta lo statuto dell'ARDIS.

2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'ARDIS, nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna prevedendo una struttura centrale per lo svolgimento delle attività di carattere unitario e sezioni territoriali provinciali per l'esercizio di funzioni tecnico-operative.

3. Lo statuto è approvato dalla giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la giunta regionale si sostituisce al direttore generale per l'adozione dello Statuto, affidandone la redazione alla competente struttura regionale.

Art. 24.

Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dei pareri del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, e successive modificazioni.

Art. 25.

Programma annuale di attività

1. L'attività dell'ARDIS è definita mediante un programma annuale che è adottato dal direttore generale nei termini e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con apposite direttive entro il trenta settembre di ogni anno, in coerenza con le linee della programmazione della Regione e delle Autorità di bacino.

2. Il programma annuale definisce il quadro complessivo delle attività da svolgere nell'anno di riferimento ivi comprese quelle affidate dagli enti locali o da altre strutture pubbliche con apposite convenzioni, indicando i mezzi strumentali e finanziari per realizzare le modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e degli standard quantitativi e qualitativi.

3. Il programma annuale è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, unitamente al bilancio di previsione relativi allo stesso anno.

4. Il programma annuale può essere adeguato, con le modalità di cui ai commi precedenti, in relazione agli aggiornamenti della programmazione regionale e di bacino nonché in relazione ad esigenze di interventi straordinari ed imprevedibili.

Art. 26.

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto regionale, la giunta regionale esercita il potere di vigilanza e controllo sull'ARDIS

2. La giunta regionale in particolare:

a) emana direttive per la gestione dell'ARDIS al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione della Regione;

b) verifica sulla base della relazione annuale trasmessa dal direttore generale e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario *ad acta*, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'ARDIS previo invito a provvedere entro un congruo termine;

d) esercita il controllo sugli organi:

1) dichiarando la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'ARDIS dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale;

2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;

e) esercita il controllo di legittimità sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta regionale sugli atti adottati dal direttore generale ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettere b), e), f), che divengono esecutivi se, entro quindici giorni dalla data di ricezione, la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici svolge le attività istruttorie connesse alle funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente articolo.

Art. 27.

Mezzi finanziari

1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;

d) proventi derivanti dalle attività svolte dall'ARDIS sulla base di convenzioni;

e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali per lo svolgimento di compiti istituzionali.

2. Il finanziamento annuo di cui al comma 1, lettera a) comprende oltre alle dotazioni finanziarie della Regione destinate all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARDIS, anche la quota parte dei proventi indicati dall'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, destinata alle opere di difesa del suolo di competenza regionale.

Art. 28.

Patrimonio

1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito inventario.

2. Entrano a far parte del patrimonio dell'ARDIS i beni mobili ed immobili utilizzati dalla Regione per l'esercizio delle funzioni assegnate all'ARDIS e quelli trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 29.

Personale

1. Entro trenta giorni dall'adozione dello Statuto di cui all'art. 23, il direttore generale provvede, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, all'organizzazione amministrativa interna ed all'adozione della pianta organica del personale, suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali, nell'ambito del contingente e della spesa complessivi determinati dalla giunta regionale.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni l'ARDIS si avvale del personale trasferito dalla Regione ai sensi del comma 3 nonché del personale trasferito dallo Stato a norma del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Entro trenta giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, la giunta regionale, con apposita deliberazione, trasferisce il personale delle strutture regionali decentrate addette alla difesa del suolo.

4. Il personale trasferito all'ARDIS conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento.

5. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale di ruolo, è regolato dalle disposizioni contrattuali e normative in vigore per i dipendenti regionali.

6. Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti della pianta organica con il personale trasferito ai sensi del comma 3, si fa ricorso alle procedure di mobilità esterna, prioritariamente con gli enti dipendenti regionali.

*Capo VI*PRINCIPI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 30.

Gestione e manutenzione delle opere

1. Salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 2, dall'art. 33, comma 1 e dall'art. 34, comma 1, all'atto del finanziamento o dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere disciplinate dalla presente legge, la Regione o gli enti locali competenti, individuano il soggetto responsabile della gestione e della manutenzione dell'opera stessa.

2. La gestione e la manutenzione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Di norma esse sono affidate ai soggetti esecutori delle opere.

3. Le attività di gestione e manutenzione sono subordinate alla stipula, con la Regione o con gli enti locali competenti, di apposite convenzioni nelle quali sono individuate le modalità e le caratteristiche delle attività stesse e definiti gli oneri e le particolari garanzie, anche fidejussorie, che il soggetto responsabile della gestione e della manutenzione deve rilasciare. Le convenzioni sono definite sulla base della convenzione-tipo approvata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 40.

Art. 31.

Manutenzione dei corsi d'acqua

1. La manutenzione dei corsi d'acqua, salvo quanto stabilito al comma 2, spetta di norma ai frontisti interessati.

2. La giunta regionale, su proposta degli assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le province e le Autorità di bacino interessate, individua, con propria deliberazione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, i corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, deve essere organizzato un servizio pubblico di manutenzione e quelli per i quali organizzare uno specifico servizio di piena.

3. Gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua consistono in:

a) rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall'alveo e dalle sponde;

b) rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;

c) ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso;

d) ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione dei tronchi d'albero o di altro materiale che costituisca ostruzione; rimozione di depositi alluvionali che ostacolano il regolare deflusso; protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;

e) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

4. Gli interventi di manutenzione di cui al comma 3 devono garantire il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei. In particolare, l'esecuzione degli interventi volti a realizzare sezioni d'alveo che consentano il deflusso delle portate di piena ammissibili deve essere effettuata in modo tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali ripariali, compatibilmente con le esigenze di tutela dei centri abitati e delle infrastrutture in relazione ad accertati fenomeni di rischio.

5. La giunta regionale, sentite le autorità di bacino interessate, definisce, con la delibera di cui al comma 2, i criteri di carattere specifico che debbono essere osservati nella elaborazione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione di cui al comma 3 in relazione alle diverse caratteristiche dei corsi d'acqua interessati, alle tipologie ed alle tecniche di realizzazione degli interventi in modo che sia garantito l'uso compatibile di mezzi meccanici per l'esecuzione dei lavori.

Art. 32.

Manutenzione delle opere idrauliche

1. Gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche hanno ad oggetto:

a) la manutenzione degli argini e delle opere accessorie, consistente nel taglio della vegetazione sulle scarpate, nella ripresa di scoscendimenti, nella ricarica di sommità arginali, nel ripristino del paramento e nella manutenzione di manufatti connessi, quali chiaviche, scolmatori, botti a sifone;

b) il ripristino di protezione di spondali a diversa tipologia, quali scogliere in materiali sciolti, gabbionate, muri in calcestruzzo o in cemento armato, deteriorati o dissestati per scalzamento al piede;

c) il ripristino o consolidamento di briglie o soglie da effetti di scalzamento delle fondazioni a valle, da aggiramento o da erosione;

d) il ripristino o il consolidamento di opere di contenimento dei fenomeni di instabilità dei versanti.

2. La manutenzione ed il ripristino, anche parziale, delle opere trasversali in alveo deve prevedere gli opportuni accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle, con particolare riferimento alla fauna ittica, quali scale di monta del pesce, rampe, piani inclinati.

3. La manutenzione ed il ripristino di opere e manufatti in alveo deve essere realizzata di norma con i criteri della ingegneria naturalistica.

Art. 33.

Manutenzione delle opere di difesa delle coste

1. La giunta regionale, all'atto del finanziamento delle opere di difesa delle coste di competenza regionale, stipula, con i comuni territorialmente interessati, apposite convenzioni che prevedono l'affidamento ai comuni stessi, delle opere realizzate e collaudate e le modalità per la loro manutenzione, nel rispetto della normativa vigente.

2. I Comuni possono provvedere alla gestione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, mediante affidamento all'Agenzia regionale per la difesa del suolo di cui all'art. 19, sulla base di apposite convenzioni.

3. Per le spiagge, oggetto di ripascimento o comunque sedi di opere di protezione, le concessioni d'uso per l'utilizzazione turistica e ricreativa, sono subordinate alla stipula, con i comuni interessati, di apposite convenzioni che assicurino, con oneri a carico dei concessionari, la manutenzione ed il controllo delle opere. Le convenzioni sono definite sulla base della convenzione-tipo approvata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 40.

Capo VII

AFFIDAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO DI COMPETENZA PROVINCIALE.

Art. 34.

Compiti dei consorzi di bonifica

1. Le province provvedono mediante affidamento ai consorzi di bonifica, secondo le modalità previste dall'art. 35, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle seguenti opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo:

a) opere e impianti di bonifica di preminente interesse regionale;

b) opere idrauliche di preminente interesse regionale;

c) manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell'art. 31;

d) servizio di piena organizzato ai sensi dell'art. 38.

2. I consorzi di bonifica provvedono altresì, con oneri a carico della contribuzione che ne trae beneficio, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di bonifica non ricomprese tra quelle dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a).

Art. 35.

Convenzioni di gestione

1. L'affidamento delle opere, degli impianti è delle attività di cui all'art. 34, nonché l'affidamento di cui all'art. 12, comma 4, è effettuato previa stipula di apposita convenzione di gestione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate tra le province ed i consorzi di bonifica sulla base di una convenzione-tipo e relativo disciplinare approvata dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 40.

3. Qualora i consorzi di bonifica operino sul territorio di più province, alla stipula delle convenzioni provvede la provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica, previa intesa con le altre province interessate, che le conferiscono apposita delega alla stipula.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 determinano i servizi che vengono affidati ai consorzi, gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi che i servizi debbono assicurare, le modalità per la loro organizzazione, per la vigilanza e per il controllo e la remunerazione dei servizi stessi attraverso il trasferimento dei fondi necessari, nonché, per quanto riguarda gli affidamenti di cui all'art. 12, comma 4, attraverso la contribuzione.

5. La convenzione di cui al comma 1 ha durata pluriennale, non inferiore a cinque anni e deve prevedere, in sede di prima applicazione della presente legge, qualora il consorzio registri squilibri di bilancio, il loro recupero attraverso l'incremento della produttività ed i necessari processi di ristrutturazione.

6. Le province provvedono alla stipula della convenzione di cui il comma 1 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'art. 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula della convenzione stessa.

Art. 36.

Rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato

1. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica per i servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.

2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 6/1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 36/1994,

alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3.

3. Le autorità d'ambito di cui alla legge regionale n. 6/1996, stipulano con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 40.

4. Le autorità d'ambito e i consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'art. 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse.

5. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

6. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l'adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dal comma 1. Nei successivi novanta giorni i consorzi di bonifica procedono all'adeguamento dei piani di classifica stessi.

Art. 37.

Modalità delle elezioni dei consorzi di bonifica

1. Al fine di consentire la partecipazione dei consorziati alla elezione dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica, la convocazione delle assemblee elettorali deve essere recapitata a domicilio agli utenti aventi diritto mediante l'invio della scheda elettorale da utilizzare nelle votazioni.

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

Organizzazione dei servizi di polizia idraulica

1. Per l'organizzazione dei servizi di polizia idraulica, di pronto intervento e di piena, la giunta regionale emana apposite direttive, con la stessa deliberazione di cui all'art. 31, comma 5, sentite le autorità di bacino.

2. Per il servizio di piena le direttive di cui al comma 1 definiscono, altresì, le modalità di organizzazione e di integrazione con gli analoghi servizi organizzati dalle altre regioni, nonché con i servizi di protezione civile.

Art. 39.

Integrazione della seconda sezione del CTCR

1. La composizione della seconda sezione del CTCR di cui all'art. 5 della legge regionale n. 43/1977, e successive modificazioni, è modificata con l'integrazione di due dirigenti dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente.

Art. 40.

Convenzioni-tipo

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale con propria deliberazione da pubblicarsi sul BUR, approva le convenzioni-tipo di cui agli articoli 30, comma 3, 33, comma 3, 35, comma 2 e 36, comma 3.

Art. 41.

Prescrizioni e divieti

1. Ai sensi del capo VII del regio decreto n. 523/1904, è vietata la realizzazione di qualsiasi opera nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

2. Sono vietate, altresì, le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale e dal relativo demanio idrico, che non siano conseguenti e funzionali ad interventi di sistemazione e regolazione idraulica.

Art. 42.

Riordino del vincolo idrogeologico

1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le autorità di bacino e le province, provvede al riordino del vincolo idrogeologico ed all'aggiornamento del perimetro delle zone vincolate di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 apponendo, ove necessario, il vincolo per i territori comunali nei quali lo stesso non sia stato a tutt'oggi tracciato.

2. La delimitazione del vincolo idrogeologico di cui al comma 1 viene integrata su tutto il territorio regionale dall'individuazione delle seguenti due categorie di aree:

a) aree esondate o soggette ad esondazioni, di seguito denominate aree E);

b) aree a rischio idrogeologico in quanto interessate da processi franosi e/o di dissesto geomorfologico in atto o potenziale, a causa della conformazione geologica dei versanti o della presenza di situazioni di origine naturale o antropica che abbiano incrementato l'instabilità ed elevato il livello di propensione al dissesto, di seguito denominate aree RI).

3. Le aree E) e RI) possono ricadere anche in territorio già soggetto a vincolo idrogeologico e sono soggette oltre che alle prescrizioni relative al vincolo idrogeologico, anche alle norme prescrittive di salvaguardia specifiche da emanarsi con il provvedimento di cui al comma 1.

4. Il tracciamento del vincolo idrogeologico integrato con le nuove delimitazioni relative alle aree E) e RI) viene effettuato sulla carta tecnica regionale alla scala 1:10.000.

5. La giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto-legge n. 3267/1923.

Art. 43.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa statale, coloro che realizzano opere o costruzioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b), 9, comma 1, lettera e) e 41, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono assoggettati alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni.

2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i comuni ove sono localizzate le opere, le strutture decentrate regionali di difesa del suolo, le province ed i consorzi di bonifica.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 44.

Mezzi finanziari e personale

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti della giunta regionale adottati in attuazione della legge regionale n. 4/1997, come modificata dalla legge regionale n. 5/1997.

3. Con la deliberazione prevista dall'art. 10, comma 1, lettera a), n. 2), è trasferito ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, a domanda, il personale dei consorzi di bonifica addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione ed al mantenimento delle opere e dei sistemi di bonifica ad esclusivo servizio delle zone urbanizzate trasferiti ai comuni stessi. La domanda di trasferimento deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale di cui al comma 3 viene trasferito nel rispetto della posizione giuridica rivestita presso l'ente di provenienza. Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 26.

5. L'esercizio delle nuove funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie adottati in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 comma 1, della legge n. 59/1997.

Art. 45.

Norma transitoria

1. Fino all'adozione del provvedimento per la nuova delimitazione del vincolo idrogeologico di cui all'art. 42, nonché per l'individuazione delle aree E) e RI), le zone boscate ed i territori montani dei comuni nei quali non sono state delimitate le zone sottoposte a vincolo idrogeologico, si intendono vincolati a norma regio decreto-legge n. 3267/1923.

Art. 46.

Programmi triennali di intervento

1. I programmi triennali d'intervento di cui all'art. 16 della legge regionale n. 39/1996, e successive modificazioni, sono attuati mediante l'utilizzazione degli stanziamenti previsti in attuazione della legge n. 183/1989, nonché mediante l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, regionali e degli enti locali.

2. Per la realizzazione delle opere la cui competenza è attribuita agli enti locali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, la giunta regionale, ad avvenuto ricevimento dei relativi finanziamenti statali, provvede alla erogazione, agli enti locali stessi, dei finanziamenti secondo quanto previsto nei programmi triennali d'intervento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la giunta regionale provvede, altresì, al riparto ed alla assegnazione dei finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo in coerenza con le priorità definite nei programmi triennali d'intervento di cui al comma 1.

4. Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate con i finanziamenti di cui ai commi precedenti sono trasmessi alla Regione dagli enti attuatori entro trenta giorni dal loro perfezionamento con versamento contestuale delle economie realizzate.

Art. 47.

Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1998, viene istituito un apposito capitolo di spesa n. 11467, avente la denominazione «Spese per l'organizzazione del sistema informativo della difesa del suolo e dell'osservatorio regionale dei litorali» con uno stanziamento di L. 20.000.000.

2. La copertura dell'importo di L. 20.000.000, di cui al comma 1, è assicurata mediante l'utilizzazione di pari importo degli stanziamenti, in termini di competenza e cassa, iscritti al capitolo n. 11446 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1998.

3. Gli stanziamenti di cui al comma 2, sono finalizzati ad assicurare la formazione, l'implementazione ed il mantenimento del sistema informativo della difesa del suolo e l'organizzazione delle attività di monitoraggio e di controllo di competenza dell'Osservatorio regionale dei litorali di cui all'art. 18.

Art. 48.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 49.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 dicembre 1998

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 dicembre 1998.

99R0395

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente: «Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari», come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51

1. Alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

2. All'art. 19, comma 2, lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La pianta organica deve risultare correlata ai servizi e benefici erogati e deve tendere al raggiungimento di livelli ottimali del rapporto costi/benefici nei limiti di spesa stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera b)».

3. All'art. 24, comma 1, le parole: «tenuto conto della dotazione organica-tipo di cui alla tabella A) allegata alla presente legge» sono soppresse.

4. All'art. 29, comma 2, lettera b), sono aggiunte infine le seguenti parole: «nonché il limite massimo di spesa per il personale che deve comunque essere rideterminato con cadenza triennale».

5. All'art. 29, comma 3-bis, le parole: «secondo i criteri e i parametri contenuti nel piano di indirizzo pluriennale e annuale» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto nel piano annuale».

6. All'art. 31, comma 1, le parole: «oltre alle predette attribuzioni, la giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti».

7. All'art. 31, comma 1, lettera n), la parola «elabora» è sostituita dalla seguente: «realizza».

8. All'art. 31, comma 3, le parole: «La giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «d'amministrazione regionale».

9. La tabella A) allegata alla legge è soppressa.

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale ADISU

1. Il personale del ruolo IDISU, è definitivamente assegnato all'ADISU presso la quale risulta in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale del ruolo IDISU che risulta messo a disposizione degli Uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge è immesso nel ruolo del personale degli uffici regionali nel limite del numero dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica rivestita, calcolato escludendo i posti riservati ai concorsi interni, ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6.

3. Il personale di cui al comma 2, in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/1998, può partecipare ai concorsi interni previsti dalla stessa legge purché in possesso degli altri requisiti prescritti.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna ADISU entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge delibera la propria pianta organica nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, e dall'art. 19, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 51/1994, come modificati dall'art. 17 della legge regionale n. 14/1996 e dall'art. 1, comma 2, della presente legge, nonché del limite di spesa che la giunta regionale, individua con apposita deliberazione da emanarsi entro trenta giorni dalla data suddetta, tenuto conto degli appositi stanziamenti del bilancio regionale vigente al momento della costituzione dell'ADISU.

2. Le piante organiche di cui al comma 1 sono soggette al controllo della giunta regionale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 51/1994.

Art. 4.

Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1998 n. 6 art. 2, comma 4

1. Per la copertura dei posti di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6 può partecipare anche il personale del ruolo unico degli uffici regionali, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del titolo di studio immediata-

mente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso e di un'anzianità complessiva di servizio di almeno sette anni.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dalla presente legge, per il 1998, si provvede, con i fondi iscritti ai capitoli 14101, 14104, 14106, 14123, 14201, 14202 e 14204.

2. Per il 1999 e seguenti, gli oneri relativi alle competenze fisse e accessorie del personale delle ADISU, fanno carico allo stanziamento iscritto al capitolo 44116 che assume la seguente denominazione: «Finanziamento delle ADISU e delle convenzioni con le università per l'attuazione degli interventi per il diritto agli studi universitari (articolo 2, comma 5, lettera d), articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, modificata)».

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 dicembre 1998

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 dicembre 1998.

99R0396

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 7 0 9 9 *

L. 3.000